

Deliberazione 7 febbraio 2011 – VIS 15/11

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di A2A Reti Elettriche S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 febbraio 2011

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2010, n. 5388;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: dPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005 (di seguito: decreto 20 aprile 2005);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata ed integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04;
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 49/06;

- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06;
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2007, n. 95/07;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2007, n. 336/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2008, ARG/elt 65/08;
- la deliberazione dell’Autorità 17 giugno 2008, ARG/elt 78/08;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2008, ARG/elt 110/08;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, VIS 168/09;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2009, VIS 171/09;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.

Considerato che:

- il Consiglio di Stato, con il parere n. 5388/10, si è espresso nel senso che l’attuale Collegio dell’Autorità, il cui mandato settennale è scaduto il 15 dicembre 2010, continua ad operare in regime di *prorogatio* limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti, per un periodo massimo di sessanta giorni dalla suddetta data;
- con la deliberazione GOP 75/10 l’Autorità si è conformata al suddetto parere stabilendo che, a decorrere dal 16 dicembre 2010, eserciterà le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o a quelli indifferibili ed urgenti, fino al completamento del procedimento di nomina ed alla assunzione delle funzioni del nuovo Collegio, e comunque non oltre il 13 febbraio 2011;
- la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione, stante la doverosità dell’esercizio delle funzioni sanzionatorie.

Fatto

1. L’esame dei dati e degli elementi acquisiti con l’istruttoria conoscitiva, chiusa con deliberazione VIS 168/09, in merito alle anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN) e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento, ha evidenziato delle possibili inadempienze, nel triennio 2005-2007, da parte di alcune società tra cui A2A Reti Elettriche S.p.A. (di seguito: A2A o società).
2. Pertanto, con deliberazione VIS 171/09 l’Autorità ha avviato nei confronti di A2A un procedimento per accertare la commissione, nel triennio 2005 – 2007, di errori:
 - a) nell’identificazione dei punti di interconnessione con la RTN, in violazione delle disposizioni relative allo svolgimento del servizio di misura di cui all’art. 35 del Testo integrato delle disposizioni in materia di erogazione dei

servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica del periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: TIT 2004-2007);

- b) nella determinazione dei dati necessari ai fini della quantificazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento, in violazione delle disposizioni in materia di:
 - i) gestione dell'anagrafica dei punti di prelievo (art. 47 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 37 delibera n. 111/06);
 - ii) aggregazione delle misure dei prelievi per il servizio di dispacciamento (art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06).
3. Con nota 15 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 0002164/A) la società ha chiesto di essere sentita in audizione finale avanti al Collegio e di accedere agli atti del procedimento.
4. In data 11 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 0006729) e 8 aprile 2010 (prot. Autorità n. 0014476) è stato consentito l'accesso agli atti del procedimento.
5. Nel corso dell'istruttoria A2A ha depositato una memoria (prot. Autorità n. 0024477/A del 2 luglio 2010).
6. Con nota 27 ottobre 2010 (prot. Autorità n. 0035677), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie, confermando la contestazione delle predette violazioni.
7. In data 11 novembre 2010 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, nel corso della quale il Collegio dell'Autorità ha consentito ad A2A di depositare, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato d.P.R., ulteriori memorie e documenti che sono stati acquisiti in data 17 novembre 2010 (prot. Autorità n. 0037907/A).

Valutazione giuridica

8. Le imprese distributrici svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito del servizio di pubblica utilità della misura dell'energia elettrica, disciplinato, nel triennio in esame, dal TIT 2004-2007. Infatti, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del suddetto TIT, esse sono i soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica:
 - a) nei punti di prelievo;
 - b) nei punti di immissione situati su una rete di distribuzione con obbligo di connessione di terzi;
 - c) nei punti di interconnessione con la RTN;
 - d) nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione (in questo caso, l'impresa distributtrice che cede energia elettrica attraverso tali punti).
9. Per il valido svolgimento di tali attività, l'impresa distributtrice deve necessariamente conoscere i punti di prelievo, immissione e/o interconnessione esistenti sulla propria rete; in particolare, ai sensi della precedente lettera c) ogni impresa distributtrice deve identificare in modo inequivocabile i punti di interconnessione della propria rete con la RTN. Eventuali errori al riguardo pregiudicano la corretta determinazione dell'energia prelevata dalle imprese distributtrici dalla RTN. L'attività di rilevazione e registrazione delle misure

- dell'energia elettrica nei punti di interconnessione è remunerata (art. 40, comma 2, del TIT 2004-2007).
10. Dalla documentazione inviata da Terna nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva chiusa con deliberazione VIS 168/09 risulta, invece, che A2A non aveva identificato tre punti di interconnessione della propria rete con la RTN, su un totale di 25, con un'incidenza di errore sui tre anni pari al 12%.
 11. Le imprese distributrici svolgono un ruolo essenziale anche nell'ambito dell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi del servizio di dispacciamento di cui è responsabile Terna. Quest'ultima, infatti, a tal fine, si avvale della loro opera (artt. 43 e ss. della delibera n. 168/03 e, successivamente, artt. 33 e ss. della delibera n. 111/06; art. 54 della delibera n. 250/04). In particolare, per quanto concerne:
 - le misure delle *immissioni*, le imprese distributrici comunicano mensilmente le misure delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla propria rete a Terna (la quale poi aggrega dette misure nonché quelle, dalla stessa direttamente rilevate, delle immissioni di energia relative a punti di immissione ubicati sulla RTN ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento: art. 44, delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 34, delibera n. 111/06);
 - le misure dei *prelievi*, le imprese distributrici di riferimento aggregano le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria, comunicate mensilmente dalle imprese distributrici sottese, con quelle dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento e le comunicano mensilmente a Terna (che, infine, aggrega le misure dei prelievi di energia elettrica ad essa comunicati appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento: art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06).
 12. L'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica svolta dalle imprese distributrici è remunerata: Terna, infatti, versa loro un corrispettivo sulla base delle regole definite dall'Autorità (artt. 44 e ss. delibera n. 168/03 e, successivamente, artt. 33 e ss. delibera n. 111/06).
 13. Per il corretto svolgimento delle predette attività, le imprese distributrici devono conoscere, oltre ai punti di interconnessione, anche i punti di immissione e di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, nonché i punti di dispacciamento di relativa appartenenza.
 14. Ai sensi dell'art. 47, della delibera n. 168/03 e, successivamente, dell'art. 37, della delibera n. 111/06, le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti di immissione e di prelievo, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale (c.d. POD), e comunicano mensilmente a ciascun utente del dispacciamento l'elenco dei punti di prelievo, ubicati nel loro ambito di competenza, nella titolarità di tale utente ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
 15. La regolazione economica del servizio di dispacciamento è completata dalla deliberazione n. 118/03, con la quale l'Autorità ha disciplinato la determinazione convenzionale dell'energia elettrica *prelevata* in ciascuna ora nei punti di prelievo *non* trattati su base oraria (c.d. *load profiling*). Detta determinazione convenzionale prevede l'attribuzione, da parte di Terna, a ciascun utente del dispacciamento di una

quota del prelievo residuo d'area (di seguito: PRA) e la regolazione, su base annuale, delle partite economiche di conguaglio emergenti dal confronto fra l'energia elettrica effettivamente prelevata in ciascun anno solare e l'energia elettrica attribuita sulla base del PRA. A tale fine le imprese distributrici di riferimento determinano mensilmente il PRA - pari, in ciascuna ora e per ciascuna area di riferimento, alla differenza tra l'energia elettrica ivi immessa e quella prelevata su base oraria (art. 4 della delibera n. 118/03) - e lo trasmettono a Terna unitamente ai coefficienti di ripartizione mediante i quali il PRA medesimo è attribuito a ciascun utente del dispacciamento (art. 7, comma 5, della delibera n. 118/03).

16. Sulla base delle misure comunicate dalle imprese distributrici ai sensi della deliberazione n. 168/03 (e successivamente della deliberazione n. 111/06) e sulla base del PRA dalle medesime determinato, Terna calcola ogni mese l'energia elettrica *immessa* e l'energia elettrica *prelevata* per punto di dispacciamento e per periodo rilevante (c.d. *settlement* mensile) (art. 43, comma 4, delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 33, comma 4, delibera n. 111/06).
17. Come esposto nella Relazione conclusiva allegata alla delibera VIS 168/09 (di chiusura dell'istruttoria conoscitiva), un certo quantitativo di errori da parte delle imprese distributrici è da considerarsi fisiologico nelle fasi iniziali di espletamento dell'aggregazione delle misure; pertanto si giustifica, limitatamente a tale fase, la presenza di rettifiche:
 - riguardanti un numero di punti di dispacciamento non superiore al 10% dei punti complessivamente gestiti nell'anno con riferimento alla propria rete di distribuzione; tale percentuale è calcolata come media mensile in ciascun anno;
 - riguardanti un quantitativo di energia non superiore al 5% dell'energia complessivamente prelevata su base annua dai punti di prelievo trattati su base oraria connessi alla propria rete di distribuzione;
 - riguardanti una correzione al valore del PRA non superiore al 5% del valore complessivo annuo del PRA relativo alle proprie aree di riferimento.
18. Dalla documentazione acquisita risulta, invece, che:
 - nel triennio in esame A2A ha operato rettifiche per un numero di punti di dispacciamento *superiore* alla predetta soglia e, precisamente, pari nell'anno 2005 al 14,65%, nell'anno 2006 all'85,78% e nell'anno 2007 al 21,81% dei punti totali gestiti nell'anno; con ciò violando le disposizioni sull'aggregazione delle misure dei prelievi per il servizio di dispacciamento (art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06);
 - le rettifiche effettuate nell'anno 2005 sono dovute anche ad errori nell'attribuzione dei punti di prelievo ai contratti di dispacciamento, in violazione, non solo delle predette disposizioni sull'aggregazione delle misure dei prelievi ai fini del dispacciamento, ma anche delle disposizioni in materia di anagrafica dei punti di prelievo (art. 47 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 37 delibera n. 111/06).

A. *Argomentazioni di A2A Reti Elettriche*

19. La società svolge argomentazioni difensive in relazione alle due tipologie di illecito contestate.

20. In ordine alla violazione di cui al paragrafo 1, lettera a), nella seconda memoria la società deduce anzitutto di avere commesso errori nella rilevazione delle misure di tre punti di interconnessione con la RTN, e non nell'identificazione di detti punti. In secondo luogo sostiene che tali errori di misura non sarebbero ascrivibili a propria negligenza in quanto sarebbero dovuti:
- i) per il trasformatore T3 Gadio, a un guasto sul sistema di misura del trasformatore medesimo;
 - ii) per i trasformatori Verde2 Porta Volta e T2 Gadio, all'errato inserimento di due costanti di trasformazione nei sistemi di gestione dei dati di misura.
21. In ogni caso, la società deduce che, al fine di attenuare le conseguenze di tali errori, avrebbe introdotto un "sistema analizzatore di rete per la misura della qualità della tensione", denominato ION, che, consentendo anche un back up della misura di energia, sarebbe in grado di individuare ed eliminare eventuali anomalie. Peraltro le rettifiche derivanti dalla loro correzione sarebbero state di entità limitata, pari nell'anno 2007 allo 0,29% del totale di energia elettrica prelevata dalla RTN.
22. Per quanto riguarda la violazione di cui al paragrafo 1 lettera b), A2A afferma che dall'analisi della documentazione ricevuta a seguito di accesso agli atti, sarebbero inferiori alle soglie fisiologiche del 5% sopra indicate sia le rettifiche riguardanti i quantitativi di energia prelevata su base annua dai punti di prelievo trattati su base oraria connessi alla propria rete di distribuzione, sia quelle inerenti la correzione al valore del PRA. Nella seconda memoria la società deduce che la metodologia di calcolo utilizzata dall'Autorità per la riconduzione della soglia fisiologica del 10% anziché ai punti di prelievo ai punti di dispacciamento della propria rete di distribuzione, sarebbe penalizzante per la società medesima, che gestisce un rilevante numero di punti di prelievo riconducibili a pochi punti di dispacciamento: un solo errore in uno dei molti punti di prelievo gestiti determina un errore nel punto di dispacciamento. Conseguentemente, tale metodologia porterebbe a ritenere meno gravi correzioni massive di pochi punti di dispacciamento rispetto a correzioni modeste di tanti punti di dispacciamento. La società, infatti, analizzando i propri dati relativi agli anni 2006 e 2007, ha verificato che la percentuale dei punti di *prelievo* interessati dalle rettifiche sarebbe, su base annua, rispettivamente del 2,4% e dell'1,7%, percentuali inferiori a quelle relative ai punti di dispacciamento interessati dalle rettifiche, prese invece in considerazione dall'Autorità e contestate. Anche le quantità di energia rettificate per ogni punto di prelievo sarebbero modeste. Da ultimo, quanto agli errori di anagrafica dei punti di prelievo contestati per l'anno 2005, la società deduce che in tale anno la procedura di *switching* non era ancora stata compiutamente regolata, si stava avviando la liberalizzazione del mercato elettrico e il numero di transazioni effettuate da A2A era divenuto rilevante (circa 2.600 *switch* registrati in tale anno).

B. Valutazione delle argomentazioni di A2A Reti Elettriche

23. Sono condivisibili le argomentazioni della società sull'insussistenza dell'infrazione contestata sub lettera a) del paragrafo 1, avendo A2A commesso errori nella rilevazione delle misure di tre punti di interconnessione con la RTN noti alla medesima. Non sussiste, pertanto, la violazione relativa alla loro mancata identificazione.

24. In ordine alla violazione sub lettera b) del paragrafo 1, non essendo stata contestata l'inosservanza delle disposizioni in materia di determinazione del valore del PRA, si condividono le affermazioni di A2A secondo le quali dalla documentazione acquisita nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva emergono percentuali di rettifiche al PRA per ciascun anno inferiori alla soglia fisiologica del 5%. Dalla medesima documentazione emerge, altresì, che, mentre le percentuali dei quantitativi rettificati di energia oraria prelevata sono inferiori alla soglia fisiologica del 5%, le percentuali (calcolate come media mensile in ciascun anno) di punti di dispacciamento interessati dalle rettifiche sono superiori alla soglia fisiologica del 10%. Infatti, dal confronto tra "numero unità di consumo totali" e "numero unità di consumo rettificate" nel file "Delta misure orarie 2005" del CD-rom allegato alla lettera di Terna del 10 aprile 2008 (prot. Autorità n. 0010490) e dal "numero unità di consumo rettificate" nei file denominati "Delta misure orarie" nelle cartelle "Energie conguaglio MO e LP 2006" ed "Energie conguaglio MO e LP 2007" dei CD-rom allegati alla lettera di Terna del 4 dicembre 2008 (prot. Autorità n. 0038488) e a quella del 5 gennaio 2009 (prot. Autorità n. 0000296), emerge che nel triennio in questione A2A ha effettuato rettifiche che hanno coinvolto rispettivamente il 17,65%, l'85,78% e il 21,81% circa dei punti di dispacciamento complessivamente gestiti nell'anno con riferimento alla propria rete di distribuzione. In particolare, la percentuale di punti di dispacciamento rettificati - computata come media mensile in ciascun anno - indica la percentuale degli utenti del dispacciamento "colpiti" dagli errori commessi da A2A, con conseguenze pregiudizievoli dirette per loro ed indirette per i clienti finali ed il mercato elettrico in generale. Al riguardo, non si ritengono condivisibili le argomentazioni svolte dalla società sulle modalità di determinazione della predetta soglia. In particolare, trattandosi, nella fattispecie, di valutare il corretto svolgimento da parte delle imprese distributrici dell'*aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento*, assume necessariamente rilievo il numero degli *utenti del dispacciamento* i cui corrispettivi sono stati erroneamente quantificati e, dunque, il numero dei punti di *dispacciamento* (e non il numero dei punti di prelievo) interessati dalle rettifiche. L'eventuale correzione di notevoli quantitativi di energia assume, invece, rilevanza attraverso l'altro parametro costituito dalle rettifiche dei quantitativi di energia prelevata, indipendentemente dal numero dei punti di prelievo interessati dalle rettifiche. Infine, la gestione di un numero assai rilevante di punti di prelievo non è una peculiarità della società, essendovi distributori che ne gestiscono un numero maggiore. Essendo, pertanto, le rettifiche ai punti di dispacciamento effettuate da A2A superiori alla soglia fisiologica del 10% sopra indicata, risultano violate le disposizioni relative all'*aggregazione delle misure dei prelievi per il servizio di dispacciamento di cui al punto ii) del precedente paragrafo 1* (art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06).
25. Inoltre, dalla documentazione acquisita e, in particolare, dal file "*Rettifiche di Misure Orarie*" del CD-rom allegato alla lettera di Terna del 4 giugno 2008 (prot. Autorità n. 0016197), risulta che A2A nell'anno 2005 ha commesso errori (anche) nell'attribuzione dei punti di prelievo ai relativi contratti di dispacciamento in violazione delle disposizioni in materia di anagrafica dei punti di prelievo di cui al punto i) del precedente paragrafo 1 (art. 47 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 37 delibera n. 111/06). Al riguardo, non è idonea ad escludere la violazione

l'asserita assenza nell'anno 2005 di una compiuta regolazione del processo di *switching*: anzitutto perché A2A non ha fornito prova che gli errori di anagrafica contestati sarebbero da ricondurre esclusivamente a casi di *switching* e in secondo luogo perché la disciplina al tempo vigente non legittimava errori nell'attribuzione dei punti di prelievo. Né valgono ad escludere l'illecito le dedotte circostanze che in tale anno si stava avviando l'apertura del mercato elettrico - iniziata, peraltro, l'anno precedente - e che il numero di transazioni era notevolmente aumentato, considerato che tale fase ha riguardato pressoché tutti gli operatori del settore cui è richiesta, nell'adempimento dell'attività esercitata, la diligenza specifica di cui al secondo comma dell'art. 1176 cod. civ. Neppure può ritenersi che le rettifiche in questione siano fisiologiche: in merito, infatti, l'Autorità *non* ha fissato alcuna soglia, rendendo così rilevante anche la commissione di un solo errore. Del resto la corretta predisposizione, da parte delle imprese distributrici, dell'anagrafica, ovvero dell'elenco dei punti di prelievo appartenenti a ciascun utente del dispacciamento, costituisce un adempimento essenziale per l'ordinato funzionamento del sistema elettrico essendo il presupposto per la corretta erogazione del servizio di dispacciamento da parte di Terna, e il sistema degli indennizzi automatici introdotto dalla deliberazione ARG/elt 129/10, lungi dal legittimare rettifiche, mira al contrario a garantire il puntuale e corretto adempimento degli importanti obblighi posti a carico delle imprese distributrici. Assume tuttavia rilievo ai fini della quantificazione della sanzione, l'esiguità degli errori di anagrafica commessi. Alla luce di quanto sopra, nel triennio 2005-2007 la società ha violato le disposizioni di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 1, in materia di aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica (art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06) e, solo nell'anno 2005, anche quelle in materia di anagrafica dei punti di immissione e di prelievo (art. 47 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 37 delibera n. 111/06).

Quantificazione della sanzione

26. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
27. Con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481*".
28. Trattandosi di condotte poste in essere in violazione del medesimo interesse pubblico possono essere considerate espressione del medesimo comportamento anti-giuridico e quindi considerate come un unico illecito.
29. Sotto il profilo della gravità della violazione, A2A non ha rispettato norme poste a tutela di un interesse rilevante quale quello dell'ordinato ed efficiente funzionamento del servizio di pubblica utilità del dispacciamento, fondamentale per la garanzia del corretto funzionamento del sistema elettrico nazionale. Per il buon

esito della regolazione economica di tale servizio è indispensabile l'esatta determinazione dell'energia elettrica prelevata. Infatti, errori nell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica - compresi gli errori nell'anagrafica dei punti di prelievo - si ripercuotono sulla quantificazione delle perdite di energia sulla rete e, dunque, sulla determinazione del corrispettivo *uplift*, sull'attività di *settlement* mensile (cioè la determinazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento effettuata da Terna mensilmente, in base all'energia prelevata nel mese dagli utenti del dispacciamento), sulla fase di conguaglio annuale relativo ai punti di prelievo non trattati su base oraria prevista nell'ambito della disciplina del *load profiling* e, in generale, sulla determinazione e regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento. Inoltre, tali errori incidono sulla remunerazione del servizio di trasmissione (basata su una stima dell'energia elettrica prelevata, effettuata dall'Autorità in base alle misure comunicate da Terna, la quale aggrega i dati trasmessi al riguardo dalle imprese distributrici), nonché sulla definizione della perequazione generale e sulla fissazione delle componenti UC1 e della relativa esazione e gestione del gettito.

30. Assume, altresì, rilievo il fatto che l'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica sia un'attività remunerata per la quale negli anni in esame A2A ha ricevuto un corrispettivo e il fatto che nel 2006 la percentuale dei punti di dispacciamento rettificati - circa l'86% - sia stata prossima alla totalità dei punti.
31. L'inosservanza delle disposizioni in materia di aggregazione delle misure dei prelievi si è protratta per tre anni (2005, 2006 e 2007), mentre il mancato rispetto delle disposizioni in materia di anagrafica dei punti di prelievo ha interessato un solo anno (2005). Per quest'ultima condotta, assume rilievo il modesto numero di rettifiche effettuate, circa lo 0,14% sul totale dei punti di prelievo gestiti sul mercato.
32. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
33. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, A2A non si è resa responsabile di altra violazione di provvedimenti dell'Autorità.
34. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato realizzato nell'anno 2008 dalla società nello svolgimento dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica è pari a circa 330.000.000 (trecentotrentamila) di euro.
35. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 302.000 (trecentoduecento)

DELIBERA

1. non si ravvisa la violazione da parte di A2A Reti Elettriche S.p.A. dell'art. 35 del TIT 2004-2007;
2. si accerta la violazione, da parte di A2A Reti Elettriche S.p.A., delle disposizioni in materia di gestione dell'anagrafica dei punti di prelievo e di aggregazione delle misure dei prelievi ai fini del dispacciamento dell'energia elettrica, nei termini di cui in motivazione; in particolare degli art. 44.1 delibera n. 168/03, successivamente art.

35 delibera n. 111/06, e art. 47 delibera n. 168/03, successivamente art. 37 delibera n. 111/06;

3. è irrogata a A2A Reti Elettriche S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 302.000 (trecentoduemila) per aver violato le suddette disposizioni;
4. si ordina a A2A Reti Elettriche S.p.A. di pagare la sanzione di cui al precedente punto 3 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina a A2A Reti Elettriche S.p.A. di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a A2A Reti Elettriche S.p.A., con sede legale in via Lamarmora, n. 230, 25124 Brescia, e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

7 febbraio 2011

Il Presidente: Alessandro Ortis